



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di ripartizione delle quote a destinazione vincolata di cui all'articolo 1, comma 560, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Rep. Atti n. 33/CSR del 19 febbraio 2015

### LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 19 febbraio 2015:


VISTO l'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, deliberi annualmente l'assegnazione in favore delle Regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che dispone, in via generale, che l'adozione dei piani di settore in materia di tutela della salute aventi rilievo ed applicazioni nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle Regioni avvenga previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni;

VISTO l'articolo 1, comma 560, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone che "a decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti:

- a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»;
- b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»;
- c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»;
- d) dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;
- e) dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in materia di «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»,

confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard";





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il comma 563 della medesimo articolo della suddetta legge, che prevede che, qualora alla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi, le disposizioni di cui al comma 560 non siano ancora state applicate, anche gli importi relativi all'anno 2014 confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e vengano ripartiti tra le Regioni e Province autonome applicando i criteri del sopra citato comma 560;

CONSIDERATO che, al momento dell'entrata in vigore della legge in argomento, non è stato perfezionato alcuno dei riparti inerenti le tematiche oggetto delle norme sopra elencate relativi all'anno 2014;

VISTA la lettera del 27 gennaio 2015, con la quale il Ministro della salute, ha trasmesso la proposta di deliberazione CIPE di ripartizione delle quote a destinazione vincolata di cui all'articolo 1, comma 560, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la nota in data 2 febbraio 2015, con la quale la proposta di deliberazione CIPE di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e Province autonome, chiedendo alla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, di far pervenire l'assenso tecnico sulla proposta in parola, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico;

VISTA la nota del 6 febbraio 2015, con la quale la suddetta Regione Veneto, ha comunicato l'assenso tecnico favorevole sulla proposta di riparto in parola;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE in esame, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;

SANCISCE INTESA

sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di ripartizione delle quote a destinazione vincolata di cui all'articolo 1, comma 560, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

Il Segretario  
Antonio Naddeo



Il Presidente  
Gianclaudio Bressa



ALL. A

# Ministero della Salute

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  
Uff. IV Ex DGPROG

## Proposta di deliberazione per il CIPE

**Oggetto: Fondo Sanitario Nazionale 2014: proposta di ripartizione delle quote a destinazione vincolata di cui all'articolo 1, comma 560, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

L'articolo 1, comma 560, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del Patto della salute 2014-2016, sul quale è stata acquisita l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni in data 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 82/CSR), dispone che a "decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti:

- a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di "Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari";
- b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di "Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari";
- c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";
- d) dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria";
- e) dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109, in materia di "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare",  
confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard".

Unicamente per quanto attiene le risorse relative alla legge di cui al punto d, non dovranno invece in sede di riparto trovare applicazione i criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di costi standard, bensì, come successivamente recita la richiamata norma, dovrà essere applicato "il criterio già adottato di riparto in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione, cura e, dove attuata e attuabile, di ricerca. Conseguentemente, l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n.548, è abrogato e non si applicano i criteri indicati all'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109."

Se l'articolo 1, comma 560, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, detta disposizioni a decorrere dall'anno 2015, tuttavia, il successivo comma 563 del medesimo articolo prevede tra l'altro che, qualora alla data di entrata in vigore della stessa legge non si siano ancora perfezionati i riparti relativi all'anno 2014 inerenti le tematiche oggetto delle norme sopra elencate, anche gli importi relativi a detta annualità confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e vengono



ripartiti tra le regioni e le province autonome applicando i criteri sopra descritti introdotti con il comma 560.

Tenuto conto, pertanto, che al momento dell'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è stato perfezionato alcuno dei riparti inerenti le tematiche oggetto delle norme sopra elencate relativi all'anno 2014, con la presente proposta si provvede quindi ad operare la ripartizione di tutti gli importi relativi alle norme di legge elencate al comma 560 dell'articolo 1 applicando i criteri di seguito indicati:

- gli importi relativi alle leggi di cui ai punti a, b, c, ed e, sono ripartiti sulla base della quota d'accesso determinata, in favore di ogni singola Regione, con la proposta di riparto della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - FSN 2014 - sulla quale è stata acquisita l'Intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni il giorno 4 dicembre 2014 (Rep. Atti n. 173/CSR), assegnando, in applicazione della normativa vigente, le somme così individuate solo in favore delle regioni a statuto ordinario ed assegnando altresì alla Regione Siciliana la quota ad essa spettante decurtata del 49,11%, ai sensi dell'art. 1, c. 830 della citata L. 296/2006. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 34, c. 3 della L. 724/1994, nonché la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 1, c. 144 della L. 662/1996 e la regione Sardegna, ai sensi dell'art. 1, c. 836 della L. 296/2006, provvedono al finanziamento del rispettivo fabbisogno senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato (Tabella A).
- l'importo relativo alla legge di cui al punto d, pari a complessivi euro 4.390.000,00, si compone di due distinte quote: la quota destinata all'assistenza specifica, valutata in euro 3.100.000,00, viene ripartita per il 50% in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni (risultante dal Registro nazionale per la fibrosi cistica al 31 dicembre 2010 - ultimo disponibile) e per il restante 50% in base alla popolazione residente nelle singole regioni al 1° gennaio 2014 (dati ISTAT), ed è assegnata con la presente proposta di riparto; la residua somma di euro 1.290.000,00, riservata alla ricerca, anch'essa ripartita per il 50% in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni e per il restante 50% in base alla popolazione residente nelle singole regioni, sarà assegnata con specifica proposta solo in seguito alla valutazione scientifica dei progetti da parte di un organismo appositamente individuato dal Ministero proponente (come stabilito con la delibera CIPE n. 95 del 18 dicembre 2008), che potranno essere finanziati entro i limiti della quota per la ricerca individuata con la presente proposta. Anche ai fini del riparto di tale quota sono escluse le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre per la regione Siciliana viene operata la riduzione pari al 49,11 %, prevista ex comma 830, Legge n. 296/2006 (Tabella B)

Si allegano le relative tabelle di riparto.

Roma,

**Il Ministro**



**MINISTERO DELLA SALUTE**  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

**FSN 2014 - Riparto quote vincolate anno 2014 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 560.**

**Tabella A**

Importi in unità di euro

Riparto 2014 - Quota d'accesso	Legge 5 giugno 1990, n. 135 - AIDS	Legge 31 marzo 1980, n. 126 e Legge 27 ottobre 1993, n. 433 - Hanseniani	Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, articolo 5, comma 16 - Emersione lavoro stranieri	Totale quote vincolate (AIDS, hanseniani e emersione lavoro stranieri)	Totale quote vincolate assegnate (AIDS, hanseniani e emersione lavoro stranieri)
PIEMONTE					
V. D'AOUSTIA (*)	7,46%	3.659.612	264.795	9.696.708	13.621.115
LOMBARDIA	0,21%	104.476	7.559	276.824	388.859
P.A. BOLZANO (**)	16,41%	8.052.098	582.617	21.335.277	29.969.992
P.A. TRENTO (*)	0,83%	406.388	29.405	1.076.787	1.512.580
VENETO	0,88%	429.321	31.084	1.137.552	1.597.937
FRIULI V. G. (*)	8,10%	3.976.391	287.716	10.536.063	14.800.170
LIGURIA	2,08%	1.018.562	73.699	2.698.837	3.791.098
EROMAGNA	2,75%	1.349.787	97.665	3.576.468	5.023.920
TOSCANA	7,43%	3.643.579	263.635	9.654.225	13.561.439
UMBRIA	6,32%	3.100.488	224.339	8.215.223	11.540.050
MARCHE	1,51%	739.533	53.510	1.959.506	2.752.549
LAZIO	2,60%	1.274.222	92.198	3.376.249	4.742.668
ABRUZZO	8,60%	4.711.390	340.897	12.483.557	17.535.844
MOLISE	2,21%	1.085.341	78.531	2.875.779	4.039.651
CAMPANIA	0,52%	257.557	18.636	682.436	958.629
PUGLIA	9,31%	4.567.210	330.465	12.101.528	16.999.202
BASILICATA	6,64%	3.255.794	235.576	8.626.730	12.118.100
CALABRIA	0,95%	466.852	33.780	1.236.997	1.737.628
SICILIA (**)	3,21%	1.577.332	114.129	4.179.385	5.870.846
SARDEGNA (*)	8,24%	4.042.947	292.531	10.712.412	15.047.891
	2,74%	1.344.121	97.255	3.561.455	5.002.831
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>49.063.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>182.613.000</b>
					<b>162.929.676</b>

(\*) = Le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le province autonome di Trento e di Bolzano non percepiscono alcun importo.  
(\*\*) = L'importo spettante alla Regione Siciliana è ridotto del 49,11%



**MINISTERO DELLA SALUTE**  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

FSN 2014 - Ripartizione della quota vincolata per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (L. 362/99)  
importi in unità di euro

**Tabella B**

REGIONE	N° PAZIENTI (dati 2010)	POPOLAZIONE RESIDENTE (1° gennaio 2014)	FINANZIAMENTO 2014										TOTALE FSN 2014
			QUOTA PER ASSISTENZA 2014 pari a € 3.100.000 (oggetto della presente proposta)					QUOTA PER RICERCA 2014 pari a € 1.290.000 (oggetto di una successiva proposta)					
			QUOTA PER PAZIENTI	QUOTA PER POPOLAZIONE RESIDENTE	TOTALE ASSISTENZA LORDO	COMPARTICIPAZIONE SICILIA	RIPARTO COMPARTICIPAZIONE AZIONE	TOTALE ASSISTENZA DA RIPARTIRE	QUOTA PER PAZIENTI	QUOTA PER POPOLAZIONE RESIDENTE	TOTALE RICERCA NETTO	COMPARTICIPAZIONE SICILIA	
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 3 + (5 - 4)	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 9 + (11 - 10)		
PIEMONTE	339	4.436.798	117.946,13	121.269,09	239.215,21			49.080,81	50.463,59	99.544,40			
LOMBARDIA	809	9.973.397	302.345,68	272.398,56	574.944,24			125.814,81	113.436,17	239.250,99			
VENETO	451	4.926.818	156.913,58	134.662,59	291.576,17			65.296,30	36.037,01	121.333,31			
LIGURIA	130	1.591.939	45.230,08	43.511,78	88.741,86			18.821,55	18.106,52	36.928,06			
EMILIA ROMAGNA	297	4.446.354	103.333,33	121.530,28	224.863,61			40.683,50	50.572,28	91.255,78			
TOSCANA	281	3.790.511	97.766,55	102.511,10	200.277,65			8.686,87	42.657,84	51.344,69			
UMBRIA	60	896.742	20.875,42	24.510,26	45.385,68			22.296,30	10.199,43	32.495,73			
MARCHE	154	1.533.138	53.580,25	42.451,23	96.031,50			17.665,20	18.886,30	36.551,50			
LAZIO	505	5.870.451	175.701,46	160.454,50	336.155,96			77.031,10	66.769,78	133.800,88			
ABRUZZO	106	1.313.939	36.879,91	36.459,98	73.339,89			15.346,80	13.172,06	28.518,86			
MOLISE	23	314.725	8.002,24	8.602,24	16.604,49			3.329,97	3.579,64	6.909,61			
CAMPANIA	203	5.869.965	105.420,88	160.441,22	265.862,10			43.868,69	66.764,25	110.632,94			
PUGLIA	287	4.090.266	99.854,10	111.797,48	211.651,57			41.552,19	46.522,18	88.074,36			
BASILICATA	69	1.980.533	53.232,32	54.133,05	107.365,38			9.989,90	6.578,55	16.568,45			
CALABRIA	151	5.094.937	148.911,34	139.237,71	288.149,05			22.151,31	22.526,34	44.677,65			
SICILIA	428	5.670.904	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	141.519,82	141.519,82	645.000,00	645.000,00	1.290.000,00	38.890,51	58.890,51	1.348.890,51
<b>TOTALE</b>	<b>4.455</b>	<b>56.708.904</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>141.519,82</b>	<b>141.519,82</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>38.890,51</b>	<b>58.890,51</b>	<b>1.348.890,51</b>

Per effetto delle ritenute di legge pari al 49,11 %, effettuate operando sulle somme ripartite, la quota finanziata dalla regione Sicilia ammonta a 200.410,33 euro.

